

IUSLETTER

INFORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO GIURIDICO A CURA DI
LA SCALA & ASSOCIATI - STUDIO LEGALE
MILANO - TORINO - VICENZA - PADOVA

COPIA PER

IN QUESTO NUMERO:

ATTUALITA' NORMATIVE

- Anatocismo: delibera CICR del 9/2/2000.
- Estinzione mutui: delibera CICR del 9/2/2000.
- Credito al consumo (D.Lgs. 18/2/2000).

DOTTRINA: ORIENTAMENTI

- Diritto di recesso dal contratto di apertura di credito a tempo indeterminato e violazione della buona fede.
- Ingerenza dell'accomandante e gestione di fatto nella società in accomandita semplice.

GIURISPRUDENZA

- Cassazione e Corti di Merito: selezione delle decisioni più recenti (tra le altre, in tema di: conoscenza dello stato di insolvenza, contratti bancari ecc.).

OSSERVATORIO

- Anatocismo: emessa la delibera CICR.

LO SAPEVATE CHE...

- Tribunale di Milano: tempi di emissione dei decreti ingiuntivi.
- Tribunale di Milano: una nuova sezione per le revocatorie fallimentari.
- "Decretoscopio".
- Sofferenze bancarie.
- Mutui casa su Internet.
- Posta Prioritaria.
- Conto Corrente a nudo.

COSE NOSTRE

- Nuove dallo studio.
- Biblioteca di studio: nuovi arrivi.

ATTUALITA' NORMATIVE

ANATOCISMO: DELIBERA CICR

Il 22 febbraio scorso è stata finalmente pubblicata in Gazzetta Ufficiale la delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio del 9 febbraio 2000, con la quale è stata data attuazione al disposto dell'art. 25, 2° e 3° comma, D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 342.

Come si ricorderà, il suddetto articolo, con il quale è stato modificato l'art. 120 T.U.B., ha rimesso al CICR il compito di stabilire *“modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”*.

In considerazione dell'importanza che la suddetta delibera riveste per tutto il sistema bancario, abbiamo ritenuto opportuno pubblicare per esteso, nella sezione dedicata all'**osservatorio sull'anatocismo**, cui si rinvia, il testo della delibera, facendo seguire a ciascun articolo un breve commento.

ESTINZIONE MUTUI

Il CICR, con altra delibera del 9 febbraio 2000 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2000), adottata in attuazione dell'art. 40 del T.U.B. (nel testo modificato dal D.Lgs. 342/99), ha fornito le indicazioni relative ai criteri ed alle modalità per il calcolo del compenso da corrispondere alle banche nel caso in cui il cliente intenda estinguere il mutuo prima della sua scadenza.

Più precisamente la delibera prevede che il contratto di mutuo debba indicare il compenso onnicomprensivo (senza alcuna possibilità per le banche di richiedere importi ulteriori) da corrispondere in caso di estinzione anticipata o di rimborso parziale dei finanziamenti di credito fondiario, specificando la relativa formula di calcolo.

Inoltre, al fine di evitare che la complessità della formula vanifichi gli obiettivi di trasparenza perseguiti dalla nuova disciplina, il CICR ha previsto che nei contratti debbano essere predisposti esempi che illustrino l'applicazione della formula adottata con riferimento ad un capitale di un milione di lire, o di mille Ecu, di cui si ipotizzi il rimborso anticipato.

La nuova disciplina si applica ai contratti stipulati dopo il 22 aprile 2000, data di entrata in vigore della delibera, mentre l'obbligatoria indicazione dell'importo onnicomprensivo scatta il 21 aprile 2000.

CREDITO AL CONSUMO

Con D.Lgs. del 18 febbraio 2000 è stata data attuazione alla direttiva 98/7/CE, recante modifiche alla direttiva 87/102/CEE, in materia di credito al consumo. Obiettivo della direttiva è l'introduzione di un unico metodo di calcolo del TAEG per garantire un più alto livello di tutela dei consumatori - anche in

relazione alle operazioni transfrontaliere - ed una maggior uniformità esemplificativa nell'ambito delle iniziative pubblicitarie.

Invero il D.Lgs. in commento, con il quale è stato modificato l'art. 123 T.U.B., non introduce novità di rilievo per quanto concerne le modalità di calcolo del TAEG, atteso che l'Italia, in sede di introduzione della disciplina del credito al consumo, aveva già deciso di adottare la forma più garantista per il consumatore; ciò che muta è la disciplina della pubblicità.

Il D.Lgs. stabilisce infatti che, per agevolare la comprensione del calcolo del TAEG da parte del consumatore, ogni forma di pubblicità, oltre a citare il tasso applicato sull'operazione, deve contenere anche un esempio che illustri la formula matematica utilizzata per ricavarlo.

Il provvedimento delegato rinvia al Ministro del Tesoro il compito di aggiornare ed adeguare i parametri di calcolo del TAEG alla direttiva nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo.

K K K

DOTTRINA: ORIENTAMENTI

● Diritto di recesso dal contratto di apertura di credito a tempo indeterminato e violazione della buona fede.

Segnaliamo, in tema di recesso *ad nutum* dal contratto di apertura di credito a tempo indeterminato, un interessante intervento di Paola Manes, apparso a pag. 920 del numero 3/99 di *Contratto e Impresa*.

L'autrice, partendo dall'analisi critica di una decisione - inedita - resa dal Tribunale di Foggia in data 9 aprile 1998, richiama l'attenzione sulla delicata questione dei presupposti e delle circostanze che legittimano il recesso da parte della banca ai sensi del 3° comma dell'art. 1845 cod. civ..

La citata sentenza fornisce infatti l'occasione per tornare su due argomenti che già sono stati oggetto di ampie elaborazioni sia giurisprudenziali che dottrinali:

- 1) la configurabilità dell'abuso del diritto di recesso e conseguente sanzione alla stregua della clausola generale di buona fede nell'esecuzione del contratto.
- 2) l'esatta definizione della buona fede oggettiva o, in negativo, degli estremi del concetto di mala fede e della sua eventuale dipendenza da un coefficiente psicologico intenzionale del contraente.

Contestate le scelte e le motivazioni adottate dalla corte foggiana, che, al fine di giustificare il recesso della banca, scivola in valutazioni di natura soggettivistica, Paola Manes conclude col ribadire, invece, l'opportunità di ricorrere ad un'applicazione il più possibile oggettiva della clausola generale di buona fede.

● Ingerenza dell'accomandante e amministrazione di fatto nella società in accomandita semplice.

Due sentenze dai toni apparentemente discordanti (Cass. 21 ottobre 1998 n. 10447 e Trib. Cassino 21 settembre 1998) forniscono a Pasquale Carotenuto lo spunto per operare un'approfondita analisi (pubblicata a pag. 609, parte II, del n. di nov-dic di *Giurisprudenza Commerciale*) del regime degli atti compiuti, senza idonea procura, dal socio accomandante di società in accomandita semplice.

In tema di violazione del divieto di ingerenza posto dall'art. 2320 cod. civ., l'Autore rileva infatti una tendenza evolutiva della giurisprudenza, il cui atteggiamento pare oggi meno restrittivo che in passato.

Atteggiamento le cui ragioni sarebbero da ricercarsi nella progressiva presa di coscienza della effettiva portata del citato articolo, posto a tutela non solo di interessi generali (dei terzi contraenti con la società), ma anche di interessi particolari (dei soci accomandatari e degli accomandanti non ingeritisi nella gestione sociale).

A ciò conseguirebbe la necessità di valutare concretamente, ogni qualvolta ci si imbatte in una violazione del divieto di ingerenza, se l'atto posto in essere dall'accomandante costituisca un episodio isolato, magari frutto di una iniziativa individuale, ovvero sia il risultato di un'attività di gestione continuativa.

Il profilo sanzionatorio sarà infatti ben diverso e troverà così spiegazione anche l'apparente dissidio tra le citate decisioni giurisprudenziali.

Segnaliamo inoltre:

● **Pagamenti anomali e garanzie. Profili del sistema revocatorio fallimentare**, di G. TERRANOVA, in *Banca Borsa e Titoli di Credito*, gen-feb 2000, p. 12.

● **Pegno bancario e fallimento**, di P. MARANO, in *Banca Borsa e Titoli di Credito*, gen-feb 2000, p. 117.

● **La normativa di riferimento in materia di “trading on line”**, di L. BONZANINI, in *I Contratti*, n. 2/2000, p. 193.

K K K

GIURISPRUDENZA

Apriamo la sezione dedicata in questo numero ai precedenti giurisprudenziali, anticipandovi parte di una “nota a sentenza” di Luciana Cipolla che sarà prossimamente pubblicata su *Banca, Borsa e Titoli di Credito*.

L'argomento è quello, annoso, dell'**accertamento della conoscenza dello stato di insolvenza in capo ad una banca convenuta con azione revocatoria fallimentare**.

Abbiamo ritenuto interessante la pubblicazione di tale nota in quanto pone **a confronto due orientamenti completamente opposti che convivono nella stessa sezione Tribunale di Milano** (e che, nel caso di specie, hanno statuito in modo difforme addirittura con riguardo allo stesso fallimento).

Il primo, secondo il quale **“anche il banchiere può sbagliare” nella valutazione della solvibilità del debitore** e, laddove emerga la prova dell' errore (ad esempio nell' ipotesi di finanziamenti crescenti da parte dell' istituto di credito) il rimedio della revocatoria fallimentare si rivelerebbe eccessivo nei confronti di un soggetto che non aveva intenzione di ledere la par condicio creditorum.

Il secondo, in base al quale **l'accertamento dello stato di insolvenza in capo al banchiere deve essere compiuto con riferimento non già a ciò che il banchiere ha percepito, ma a ciò che egli avrebbe potuto conoscere usando l'ordinaria diligenza, senza che assumano rilievo eventuali situazioni di ignoranza colpevole**.

* * *

I) Tribunale di Milano, 17 settembre 1998 (G.U. Monti), *Fallimento Confezioni Casiraghi S.r.l. c. Banca Intesa e Banco Ambrosiano Veneto*.

● *Ai fini della revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente, la mancata revoca della apertura di credito concessa al cliente nonché il mancato ricorso a manovre di rientro da parte della banca, nonostante il sensibile aggravamento dell'indebitamento, inducono a ritenere che, quand'anche lo stato di insolvenza dell'imprenditore fosse conoscibile da parte di un soggetto di ordinaria diligenza, questo in concreto non è stato conosciuto da parte della banca convenuta in revocatoria.*

II) Tribunale di Milano, 27 ottobre 1999, (G.U. Peschiera), Fallimento Confezioni Casiraghi S.r.l. c. Istituto Bancario San Paolo di Torino - I.M.I

● *La dimostrazione della conoscenza dello stato di insolvenza dell'imprenditore poi fallito, che può essere fornita anche attraverso il ricorso alla prova presuntiva, deve ritenersi raggiunta laddove sia provata l'esistenza di elementi che non avrebbero potuto sfuggire ad un operatore di ordinaria diligenza e quindi, a maggior ragione, ad una banca (nella specie sono stati ritenuti rilevanti, a tal fine, l'esame dei bilanci depositati nonché l'esame dei dati risultanti dalla Centrale Rischio, i quali evidenziavano la progressiva diminuzione dell'utilizzo delle linee di fido da parte dell'impresa).*

Le sentenze pubblicate, entrambe pronunciate dal Tribunale di Milano nell'ambito di giudizi di revocatoria fallimentare promossi, ex art. 67, II comma, l.f., dal Fallimento Confezioni Casiraghi S.r.l. nei confronti di due diverse aziende di credito (Banco Ambrosiano Veneto S.p.A. e San Paolo - IMI), evidenziano il contrasto esistente a livello giurisprudenziale sul fronte dell'accertamento e della valutazione da parte del giudice di merito degli indici rilevatori del dissesto ai fini del riscontro della **sussistenza della scientia decoctionis**.

Si legge, infatti, nella prima delle sentenze pubblicate che *“un ragionamento basato sulla diligenza del banchiere medio potrebbe rivelarsi insufficiente ad integrare la prova del requisito soggettivo della revocatoria, qualora una manifestazione di comprovata negligenza si ponga in contrasto con detta ipotesi. In tale evenienza bisognerà concludere che l'insolvenza era forse conoscibile ma in concreto non è stata conosciuta”*.

Viceversa nella seconda delle sentenze pubblicate il giudice di merito afferma che l'analisi relativa alla conoscenza dello stato di insolvenza deve essere condotta con riferimento a ciò che un operatore di ordinaria diligenza avrebbe dovuto o potuto valutare, senza che possano assumere rilievo eventuali **situazioni di ignoranza “colpevole”**.

In entrambe le decisioni i giudici hanno posto come premessa del proprio ragionamento logico-deduttivo la considerazione, da tempo pacifica in dottrina ed in giurisprudenza (cfr., da ultimo: Cass. 11 novembre 1998, n. 11369, *Fall.*, 1999, 886 ; Cass. 4 novembre 1998, n. 11060, *Fall.*, 1998, 297; Cass. 12 maggio 1998, n. 4765, *Fall.*, 378; Cass. 28 aprile 1998, n. 4318, *Fall.*, 1999, 84; Cass. 27 aprile 1998, n. 4277, *Foro it.*, 1998, I, 3220 e *Fall.*, 1999, 297. La giurisprudenza ha anche riconosciuto la sufficienza di un unico elemento presuntivo purché grave e preciso, cfr. in questo senso : Cass. 8 marzo 1973 n. 629, *Foro it.*, 1973, I, 2828 e Cass. 7 gennaio 1967, n. 60, *Dir. Fall.*, 1967, II, 436), in base alla quale il curatore che agisce in giudizio, ai sensi dell'art. 67, II comma, l.f., deve sì provare che il terzo convenuto con l'azione revocatoria, allorché veniva posto in essere l'atto revocando, era a conoscenza dello stato di insolvenza del debitore (laddove la nozione di insolvenza deve essere ricondotta a quella accolta nell'art. 5 l.f. come presupposto per la dichiarazione di fallimento e, quindi, come condizione di impotenza economica nella quale l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente con normali mezzi solutori le proprie obbligazioni, senza che assuma rilievo la conoscenza della temporanea difficoltà dell'imprenditore. Cfr. : Cass. 27 aprile 1998, n. 4277, *Fall.*, 1999, 297), ma tale prova può essere fornita anche attraverso presunzioni purché queste, ai sensi dell'art. 2729 c.c., siano gravi, precise e concordanti.

Le ragioni di tale orientamento appaiono evidenti ove si consideri che la prova della sussistenza della *scientia decoctionis* ha come oggetto uno stato soggettivo, vale a dire una realtà psicologica per sé stessa sfuggente a qualsiasi prova diretta.

Pertanto, a parte i casi in cui il convenuto abbia, prima del giudizio o nel corso di questo, ammesso di essere stato a conoscenza dei sintomi rivelatori dello stato di insolvenza, al curatore, in sede di giudizio *ex art. 67, II, comma, l.f.*, non rimane che fare riferimento, da un lato, all'esistenza di segni esteriori dell'insolvenza, e, dall'altro, alla loro conoscibilità da parte di quel particolare soggetto convenuto con l'azione revocatoria (sul punto cfr.: M. Fabiani, *Revocatoria fallimentare: attualità dell'istituto e degli aspetti processuali*, Fall., 1996, 105 ; AA.VV., *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, a cura di L. Panzani, Torino, 1999, Vol. II, 29 ss).

Si comprende così la ragione per cui, secondo alcuni Autori (CAVALLONE, *La prova della conoscenza dello stato di insolvenza*, in *La prova nelle procedure concorsuali*, Atti del Convegno S.I.S.C.O., Milano, 1996, 96), l'affermazione per la quale il giudice di merito, ai fini della prova della conoscenza dello stato di insolvenza, può valersi *anche* di presunzioni ed indizi sia in realtà un'affermazione "ingannevole". Infatti, se è vero che si ha prova presuntiva allorché non vi è coincidenza fra la proposizione di fatto concretamente dedotta quale oggetto di prova ed il *thema probandum*, è allora evidente che, in materia di *scientia* ed *inscientia decoctionis*, la prova dovrà, concretamente, essere *sempre* presuntiva.

Il ricorso allo strumento della prova presuntiva ha tuttavia dato luogo, nella sua applicazione pratica, a non poche incertezze e contraddizioni sul fronte della ricostruzione del **presupposto soggettivo dell'azione revocatoria come astratta conoscibilità ovvero come conoscenza effettiva** (sul punto cfr. : MUNARI, *Conoscenza e conoscibilità dello stato di insolvenza*, *Giur. Comm.*, 1997, I, 731).

Infatti nonostante il costante orientamento giurisprudenziale (cfr.: Cass. 4 novembre 1998, n. 11060, cit., Cass. 18 aprile 1998, n. 3956, *Fall.*, 1999, 298 ; Cass. 20 agosto 1997 n. 7757, *Fall.*, 1998, 279 ; Cass. 7 agosto 1997, n. 7304, *Fall.* 1999, 279 ; Cass. 7 agosto 1997, n. 7298, *Fall.* 1999, 280 ; Cass. 28 maggio 1997, n. 4731, *Fall.* 1997, 309 ; Cass., 6 dicembre 1996, n. 10886, *Fall.*, 1997, 309 ; Cass. 21 agosto 1996, n. 7722, *Fall.* 1997, 171) ritenga che l'elemento soggettivo dell'azione revocatoria debba consistere nella conoscenza effettiva dello stato di insolvenza, accade spesso che, attraverso il meccanismo delle presunzioni di fatto, la conoscibilità venga equiparata alla conoscenza.

Ciò avviene, per esempio, nei casi in cui si afferma che la prova della *scientia decoctionis* deve considerarsi raggiunta laddove le circostanze esterne indicate dal curatore siano tali da ingenerare un ragionevole convincimento in una persona di ordinaria prudenza e diligenza (in questo senso : Cass. 27 aprile 1998, n. 4277, cit. ; Cass. 6 dicembre 1996, n. 10886, *Fall.*, 1997, 309; Cass., Sez. Unite, 30 marzo 1994, n. 3131, *Giur. It.*, 1995, I, 1, 1359 ; Cass. 14 febbraio 1995, n. 1576, *Fall.*, 1995, 849; Cass. 3 aprile 1987, n. 3227, *Fall.*, 1987, 1053 ; Cass. 8 maggio 1985, n. 792, *Fall.*, 1985, 832 ; Cass. 8 maggio 1982, n. 2865, *Giur. It.*, 1982, I, 1, 1151) ; o, ancora, nei casi in cui si afferma che la *scientia decoctionis*, pur essendo un fatto psicologico, non può essere ridotta ad un fatto puramente soggettivo ma, per esigenze di certezza ed oggettività del diritto privato, deve essere fondata sul presumibile stato soggettivo dell'uomo normalmente avveduto (in questo senso cfr.: PAJARDI, *Il sistema revocatorio fallimentare*, Milano, 1990, 95 ss).

Invero, ai fini di chiarezza, è opportuno "*distinguere la prudente valutazione degli indizi, che connota la prova per presunzioni, dalla diligente ricerca delle informazioni rilevanti, che caratterizza la nozione di conoscibilità: nel primo caso, infatti, ci si muove su di un piano meramente conoscitivo, mentre nel secondo si introduce nella valutazione della condotta del terzo contraente un elemento di doverosità che deve reputarsi estraneo al sistema della legge*" (TERRANOVA, *Effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori*, in Commentario Scialoja-Branca. Legge fallimentare, a cura di Bricola e Galgano, I, parte generale, Bologna, 1993, 104. Tra gli Autori che disconoscono l'equiparazione tra conoscenza effettiva e conoscibilità astratta cfr.: ALESSI, *La conoscenza dello stato di insolvenza e l'art. 67 l.f.*, *BBTC*, 1965, I, 81; FERRARA jr - BORGIOIOLI, *Il fallimento*, Milano, 1995, 437, nota 1 ; CAVALLONE, *op.cit.*, pp. 100 ss).

Ciò vuol dire che il ricorso allo strumento della prova presuntiva non comporta necessariamente l'utilizzo di parametri valutativi astratti legati ai concetti di ordinaria prudenza ed avvedutezza ma impone la valorizzazione di concreti criteri di collegamento tra i segni esteriori rilevatori dell'insolvenza ed il terzo convenuto.

Alla luce di quanto precede si ricava che il giudice di merito, nel valutare gli elementi indiziari prospettati dal curatore, non potrà formulare giudizi di probabilità circa la conoscibilità di tali elementi da parte di un soggetto mediamente diligente ma dovrà formulare tale giudizio con riferimento a quel particolare soggetto che è stato convenuto con l'azione revocatoria (in realtà, secondo CAVALLONE, *op. cit.*, pp. 99 ss., “*nelle sentenze della Corte di Cassazione i contrapposti principi della conoscenza effettiva e della conoscibilità sono, a turno, enunciati quasi sempre come premessa - del tutto superflua - alla conclusione della insidacabilità delle valutazioni del giudice di merito, quali che esse siano state*”).

In questo senso si è pronunciata la Suprema Corte, (Cass., 12 maggio 1998, n. 4769, *Fall.*, 1998, 378), secondo la quale la prova della conoscenza dello stato di insolvenza può dirsi raggiunta non quando ne sia provata la conoscenza da parte di quello specifico creditore convenuto con l'azione revocatoria (prova inesigibile perché diretta), né quando tale conoscenza possa ravvisarsi con riferimento ad una figura di contraente astratto (prova inutilizzabile perché correlata ad un parametro del tutto teorico di creditore avveduto), bensì quando la probabilità della *scientia decoctionis* trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni economiche, sociali, organizzative, topografiche e culturali nelle quali si sia concretamente trovato ad operare il creditore del fallito.

Pur non essendo possibile, in questa sede, svolgere un'analisi completa delle fattispecie concrete da cui la giurisprudenza, di volta in volta, ha ritenuto di trarre gli indizi rilevatori della *scientia decoctionis*, si ricorda, senza alcuna pretesa di completezza: la rilevanza attribuita alle **pubblicazioni sul bollettino protesti** (cfr.: Cass. 4 novembre 1998, n. 11060, *cit.*; Cass., 28 aprile 1998, n. 4318, *cit.*; Cass. 27 aprile 1998, n. 4277, *cit.*; Cass., 18 aprile 1998, n. 3956, *Fall.*, 1999, 298; Cass., 7 agosto 1997, n. 7298, *cit.*; Cass., 21 febbraio 1997, n. 1612, *Fall.*, 1997, 1001; Cass. 7 agosto 1996, n. 7231, *Fall.*, 1997, 171; Cass., 21 agosto 1996, n. 7722, *Fall.*, 1997, 171; T. Milano, 4 aprile 1996, *BBTC*, 1998, II, 606 secondo la quale bisogna tener conto del notorio ritardo con il quale vengono effettuate le pubblicazioni), all'**esistenza di procedure esecutive** (cfr.: Cass., 28 aprile 1995, n. 4718, *Fall.*, 1996, 118; Cass., 30 marzo 1994, n. 3131, *Giur. It.*, 1995, I,1, 1359), alle **notizie di stampa** (cfr.: Cass., 27 aprile 1998, n. 4277, *Fall.*, 1999, 297; Cass., 23 gennaio 1997, n. 699, *Fall.*, 1997, 825; Cass. 6 novembre 1993, n. 11013, *Fall.*, 1994, 361), ai **dati di bilancio** (cfr.: Cass. 20 maggio 1997, n. 4473, *Fall.*, 1998, 1069; T. Bologna, 18 aprile 1997, *Fall.* 1997, 1038; App. Torino, 17 marzo 1995, *Giur. It.*, 1996, I, 2, 37; App. Torino, 15 aprile 1994, *Fall.* 1994, 879; T. Genova, 29 aprile 1993, *Fall.*, 1993, 1069; T. Milano, 13 aprile 1992, *BBTC*, 1993, II, 668; T. Roma, 25 luglio 1992, *Fall.*, 1993, 226; T. Napoli, 5 dicembre 1991, *Fall.*, 1992, 627); nonché ai **dati attingibili da parte delle banche dalla Centrale Rischi** (cfr.: T. Cagliari, 28 novembre 1995, ord., *BBTC*, 1997, II, 354; Trib. Roma, 3 novembre 1995, ord., *BBTC*, 1997, II 492; Pret. Crotone, 23 gennaio 1993, ord., *BBTC*, 1994, II, 595; Trib. Padova, 13 settembre 1993, ord., *Riv. it. dir. pubbl. com.*, 1994, 407. Secondo T. Parma, 27 maggio 1998, *Fall.*, 1998, 565, l'avvenuta pubblicizzazione della revoca dei fidi da parte di un istituto di credito terzo appare elemento non univoco e non rispondente ai requisiti di cui all'art. 2729 c.c. in quanto di per sé non riflette uno stato di insolvenza).

Peraltro, come è stato acutamente rilevato (CENSONI, *La scientia decoctionis nella revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente*, *Giur. It.*, 1999, 2116), poiché lo stato di insolvenza del quale deve essere provata la conoscenza in capo al soggetto convenuto con l'azione revocatoria è quel medesimo stato descritto dall'art. 5 l.f. - vale a dire una irreversibile incapacità da parte del debitore di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni - è lecito chiedersi fino a che punto i pignoramenti, i protesti, i dati di bilancio ecc., possano effettivamente essere rilevatori di tale stato.

Infatti, da un lato, non sempre l'imprenditore nei confronti del quale vengono promosse procedure esecutive viene poi sottoposto a procedure concorsuali e, dall'altro, lo stato di insolvenza può sussistere indipendentemente dalla presenza di procedure esecutive.

Da ciò si ricava che l'elemento caratterizzante la *scientia decoctionis* non è semplicemente (o non è solo) la conoscenza di un fatto (l'esistenza di pignoramenti, il deposito di un bilancio in perdita, la revoca dei fidi ecc.) bensì la capacità di compiere una prognosi circa la futura solvibilità dell'imprenditore sulla base di tali fatti.

Ebbene, tra gli elementi cui viene attribuito particolare rilievo al fine di valutare la sussistenza della *scientia decoctionis*, merita certamente di essere sottolineata la particolare attenzione prestata al fatto che il **terzo convenuto con l'azione revocatoria sia una banca o, comunque, un operatore economico qualificato.**

Le banche, infatti, grazie, tra l'altro, alle istruttorie che vengono condotte sui clienti in occasione della concessione di una linea di credito, alla possibilità di accedere ai dati della Centrale Rischi (sul punto, cfr. COSTI, *L'ordinamento bancario*, Bologna, 1994, 452 ss; SCOGNAMIGLIO, *Sulla Segnalazione a sofferenza nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia*, BBTC, 1999, I, 303 ss; DOLMETTA, *A proposito della responsabilità della banca nei confronti del cliente oggetto di segnalazione di notizie false alla Centrale dei Rischi*, BBTC, 1997, II, 358 ss ; VELLA, *Segnalazione di crediti in sofferenza alla Centrale dei rischi e responsabilità della banca*, BBTC, 1997, II, 494 ss), alla possibilità di esaminare i dati di bilancio talvolta prima ancora che questi vengano depositati nonché di partecipare ai progetti di ristrutturazione finanziaria proposti dalle aziende, sono ritenute in grado di avere notizie relative "allo stato di salute" dei propri debitori più tempestivamente di qualsiasi altro creditore (sul punto non sono mancate però contestazioni da parte di chi ritiene che, in realtà, le banche non si trovino in una posizione privilegiata rispetto agli altri operatori commerciali: i bilanci, infatti, essendo pubblici, sarebbero comunque esaminabili da parte di qualsiasi altro creditore; le banche inoltre, normalmente prive di un'esperienza specifica nel settore nel quale opera il cliente, non sarebbero in grado di cogliere segnali di insolvenza percepibili solo da parte di chi è, per così dire, "del mestiere"; infine, i dati attingibili dalla Centrale Rischi costituirebbero uno strumento diagnostico assolutamente incompleto, atteso che la perdita di una risorsa creditizia segnalata in Centrale Rischi può essere stata determinata da una pluralità di fattori. Per una più ampia disamina di tali critiche, cfr. : ARATO, *Operazioni bancarie in conto corrente e revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente*, Milano, 1991, 225).

In alcuni casi però la giurisprudenza, partendo dalle considerazioni sopra svolte, arriva ad affermare che le banche, solo in quanto tali, hanno sempre e necessariamente conoscenza dello stato di insolvenza del debitore fallito, escludendo così qualsiasi necessità di allegazione da parte del curatore di ulteriori elementi sintomatici della concreta conoscenza della crisi dell'imprenditore o, addirittura, determinando una inversione dell'onere della prova e finendo così per equiparare le azioni previste dal II comma dell'art. 67, l.f., a quelle previste dal I comma dello stesso articolo (cfr. Cass., 6 dicembre 1996, n. 10886, *Fall.*, 1997, 309 ; T. Padova, 13 maggio 1997, *Fall.*, 1998, 209 ; App. Firenze, 20 ottobre 1990, *Foro it.*, 1994, I,1129; Cass., 20 agosto 1997, n. 7757, *Fall.*, 1998, 279).

Ciò avviene perché i giudici di merito, traendo spunto dalla astratta possibilità che le banche hanno di valutare professionalmente i sintomi dell'insolvenza, pretendono di ricavare da tale astratta possibilità una presunzione di conoscenza effettiva della decozione senza farsi carico di accertare quali fossero i sintomi che avrebbero dovuto formare oggetto di quella valutazione (in questo senso, cfr. Cass., 7 agosto 1997, n. 7304, *Fall.*, 1998, 279 ss). Oppure, allorché procedono all'accertamento di tali sintomi ed all'esame del comportamento concretamente tenuto dalla banca convenuta con l'azione revocatoria, conducono tale analisi con una sorta di riserva mentale, partendo dal presupposto che le banche, operatori commerciali accorti, rifuggono, per loro natura, da quei comportamenti che agevolmente il giudice di merito potrebbe valutare come sintomatici della conoscenza dello stato di insolvenza e, conseguentemente, non solo non attribuiscono rilievo all'assenza di tali comportamenti ma sembrano quasi ritenere che tale assenza costituisca, in realtà, un riscontro probatorio positivo.

Ed invero, il rilievo secondo il quale le banche, disponendo di operatori qualificati, possono cogliere i sintomi del dissesto meglio e più tempestivamente di soggetti non professionali, attiene ad una possibilità astratta di conoscenza che va poi concretizzata attraverso il riferimento a sintomi specifici di impotenza economica dalla cui analisi può desumersi, per inferenza, la prova presuntiva.

Ebbene, nello svolgimento di tale analisi, non possono, per le considerazioni sopra svolte, trovare spazio meccanismi sanzionatori avverso il comportamento della banca che, per quanto soggetto professionalmente accorto, abbia ignorato l'esistenza degli indici rilevatori dello stato di insolvenza per non aver osservato, nei suoi rapporti con il debitore, un livello di diligenza corrispondente a quella del *bonus pater familias*.

In questo senso appare orientato il giudice di merito nella prima delle sentenze pubblicate, laddove riconosce che anche un soggetto professionalmente accorto quale è una banca può sbagliare e, laddove emerga la prova concreta di tale errore, la sanzione della revocatoria fallimentare perderebbe la propria giustificazione normativa nei confronti di un soggetto che non aveva intenzione di ledere la *par condicio creditorum*.

Al fine di accertare la sussistenza dell'**errore del banchiere**, il giudice di merito ha compiuto un'attenta analisi del comportamento concretamente tenuto dalla banca e ciò sul presupposto che "*l'attitudine monodimensionale dell'intelligenza che guida l'azione dell'impresa bancaria suggerisce [...] che la chiave di lettura dei suoi comportamenti può essere agevolmente riassunta [...] in un elementare schema bipolare, nel quale un atteggiamento tendenzialmente diretto al rientro dell'esposizione verso il cliente segnala la percezione dello stato di insolvenza, mentre un atteggiamento rivolto al mantenimento, se non all'espansione del credito, smentisce tale ipotesi*" (in questo stesso senso cfr. T. Milano, 9 luglio 1998, *Giur. It.*, 1999, 2117 con nota di CENSONI).

Proprio con riferimento alle "**manovre di rientro**" poste in essere dalle banche, si segnala che, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, le **richieste di rientro**, così come il **congelamento del conto affidato, la sospensione e/o la revoca degli affidamenti** (ivi comprese le revoche di fatto) costituiscono indizi presuntivi dai quali inferire l'esistenza della *scientia decoctionis* (in questo senso cfr. App. Firenze, 20 ottobre 1990, *Foro it.* 1994, I, 1129 con nota di REGOLI ; Trib. Torino, 24 maggio 1988, *Fall.*, 1988, 1146 ; Trib. Milano, 17 marzo 1988, *Dir. Fall.*, 1988, II, 732 ; Cass. 3 luglio 1987, n. 51819, *Foro it.*, 1988, I, 850 ; Trib. Milano, 18 ottobre 1984, *Fall.*, 1985, 748; App. Genova, 12 gennaio 1984, *Fall.*, 1984, 1040, ; Trib. Genova, 15 marzo 1982, *Fall.*, 1983, 964).

Viceversa, per quanto concerne la valenza indiziaria attribuibile al mantenimento del fido o addirittura all'espansione di questo, la giurisprudenza ha manifestato un orientamento meno univoco.

In alcuni casi, infatti, si è affermato che la prosecuzione dei rapporti commerciali tra le parti non sarebbe incompatibile con la conoscenza dello stato di insolvenza, potendo trovare il proprio fondamento nella speranza riposta dal creditore nel fatto che ulteriori finanziamenti aiutino l'imprenditore in difficoltà a superare la crisi economica (cfr. : Cass., 14 febbraio 1990, n. 1094, *Foro it.*, 1990, I, 2898 ; Cass. 14 dicembre 1989, n. 5603, *Giur. It.*, 1990, I, 1, 574 ; Cass. 8 gennaio 1987, n. 18, *Fall.*, 1987, 479 ; Cass. 7 luglio 1980, n. 4323, *Fall.*, 1980, 997).

In altri si è affermato che **il mantenimento del fido costituirebbe un chiaro sintomo della inscienza decoctionis**. In questo senso si è pronunciata la Corte d'Appello di Milano (App. Milano, 26 luglio 1983, *BBTC*, 1984, II, 488 e *Foro it. Rep.*, 1985, voce *Fall.*, n. 383), secondo la quale la prova della *inscencia decoctionis* può ritenersi raggiunta in presenza delle seguenti circostanze : la proposta di ampliamento del fido avanzata dalla filiale alla direzione centrale della banca, il rilascio ad altra banca di informazioni favorevoli sul cliente, l'aver consentito l'utilizzo di un c/c ordinario fino alla chiusura dell'azienda. Nello stesso senso, sempre la Corte d'Appello di Milano (App. Milano, 22 febbraio 1983, *Fall.*, 1983, 967 ma cfr. anche : Trib. Milano 8 febbraio 1982, *BBTC*, 1982, II, 74) ha affermato che la conoscenza dello stato di insolvenza è esclusa dal comportamento del creditore che, pur dopo il verificarsi di fatti sintomatici delle difficoltà economiche del debitore, continua ad accordargli credito.

A quest'ultimo orientamento sembra aderire il giudice di merito nella prima delle sentenze pubblicate. Questi infatti, partendo dal presupposto che le banche sono operatori professionali accorti, afferma che allorché, nonostante l'insolvenza del cliente, la banca abbia mantenuto o addirittura ampliato il credito, delle due l'una: "*o il banchiere è un incapace, e questo effettivamente può spiegare perché abbia aumentato il credito nonostante i segnali d'insolvenza, ma non dimostra certamente il requisito soggettivo della revocatoria in quanto fa venir meno la premessa maggiore del sillogismo probatorio, vale a dire la particolare competenza delle banche a percepire ed analizzare i segnali d'insolvenza;*

oppure il banchiere è capace ma allora il fatto che abbia concesso credito dimostra che l'insolvenza non era facilmente percepibile e con ciò cade la significatività dei segnali proposti quali indici rilevatori dello stato di insolvenza".

In altri termini, secondo questa impostazione, le peculiari qualità della banca non possono essere utilizzate "a senso unico" e cioè al solo fine di radicare il convincimento in base al quale la banca, quale operatore professionale accorto, non poteva non essere a conoscenza dello stato di insolvenza del debitore, ma devono assumere rilievo anche nel momento in cui, valutando il comportamento concretamente tenuto dalla banca, se ne deve desumere che questa, proprio in quanto operatore professionale accorto, non avrebbe tenuto quel comportamento ove fosse stata effettivamente a conoscenza dello stato di insolvenza.

E, d'altra parte, se vi è chi ritiene (CENSONI, *op. cit.*, 2118) che tale ragionamento pecchi di eccessiva semplicità, atteso che le banche, di fronte all'insolvenza del cliente, potrebbero non ritenere tatticamente conveniente revocare espressamente i fidi (e ciò proprio perché tale condotta sarebbe valutata, in caso di azione revocatoria fallimentare, come indizio della sussistenza della *scientia decoctionis*), non possono certamente condividersi le affermazioni "estreme" contenute nella seconda delle sentenze pubblicate ove si legge che le banche, per loro natura, rifuggono dalla adozione di misure (quali appunto la revoca dei fidi) le quali non sfuggirebbero ad una interpretazione "drastica" da parte del tribunale fallimentare.

Ciò in quanto, a prescindere dalla considerazione che pare eccessiva l'affermazione per la quale solo nei confronti di alcuni soggetti la valutazione della sussistenza degli indici rilevatori dello stato di insolvenza debba essere condotta in maniera *drastica*, accogliendo impostazioni di questo tipo, si rischia di arrivare alla situazione paradossale in cui comportamenti radicalmente opposti (quali la revoca dei fidi ed il mantenimento di questi) vengono considerati, sulla base del medesimo presupposto (*i.e.* la professionalità delle banche), entrambi indici rilevatori della *scientia decoctionis*.

In realtà ciò che appare semplicistico è ricondurre la prova della conoscenza o non conoscenza dello stato di insolvenza rispettivamente alla revoca del fido o al mantenimento di questo.

Ma questo, in verità, non è avvenuto nel caso di specie, atteso che il giudice di merito non ha desunto la *inscentia decoctionis* della banca convenuta *sic et simpliciter* dalla mancata revoca dei fidi, bensì dall'esame della movimentazione del conto corrente, già intestato alla società fallita, relativo all'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento. Esso ha infatti evidenziato non solo l'assenza di qualsivoglia manovra di rientro ma addirittura un sensibile aggravamento dell'indebitamento.

Ebbene, non vi è chi non veda come in situazioni di questo tipo anche il ricorso a criteri interpretativi particolarmente "*drastici*" non avrebbe potuto portare a conclusioni diverse se non ipotizzando che le banche, al fine di evitare le azioni revocatorie fallimentari, non solo non revochino i fidi ma addirittura accettino di veder aggravare l'esposizione debitoria del cliente.

Ma ciò appare, francamente, paradossale.

ULTIMA ORA

Tribunale di Roma, Sez. II, 21 gennaio 2000, inedita.

● Il giudice capitolino, su ricorso di due associazioni di consumatori (il Movimento Federativo Democratico e il Comitato Consumatori Altroconsumo), ha **inibito** alla Banca Popolare di Milano ed alla Banca Fideuram **l'utilizzo di svariate clausole ritenute abusive, contenute nei contratti bancari stipulati con i consumatori**, imponendo inoltre all'ABI di dare tempestivamente notizia della sentenza a tutte le imprese bancarie, mediante propria circolare.

Riservandoci di approfondire nel prossimo numero di IUSLETTER il contenuto di tale sentenza, Vi proponiamo un breve elenco delle clausole che sono state ritenute inefficaci:

- **recesso**: sono vessatorie le clausole che consentono il recesso dalle aperture di credito, dai fidi o comunque dagli altri rapporti bancari, trattandosi di clausole non trasparenti che operano senza necessità di alcun preavviso e non subordinatamente all'esistenza di un giustificato motivo;

- **esonero di responsabilità:** sono vessatorie le clausole che hanno per oggetto o producono l'effetto di esonerare o limitare la responsabilità della banca, quali, per esempio, le clausole che lasciano alla banca la determinazione delle modalità dell'esecuzione degli ordini dei clienti o quelle che consentono alle banche di non eseguire ordini, o, ancora, quelle relative all'esonero di responsabilità della banca in caso di mancata comunicazione dello smarrimento o sottrazione di assegni;
- **foro competente:** sono vessatorie le clausole che impongono al cliente, in caso di controversia, di rivolgersi al giudice competente per la circoscrizione in cui si trova la banca;
- **rinunce, limitazioni o decadenze a carico del cliente:** sono inefficaci le clausole che impongono tempi molto rapidi per la presentazione di reclami nonché quelle in base alle quali gli estratti conto e le scritture contabili delle banche fanno piena prova nei confronti del cliente;
- **garanzia della banca:** è vessatoria la clausola che consente alla banca di agire in via principale, anziché sussidiaria, e per l'intero suo credito, sui beni personali di ciascuno dei coniugi cointestatari. Ciò invertendosi illegittimamente la regola dell'art. 190 c.c., che consente al creditore di agire sui beni personali dei coniugi solo in via sussidiaria (in caso di incapacienza di quelli comuni) e nella misura della metà del credito.

FALLIMENTO

Cass. 6 febbraio 1999, Sez. I, n. 1037, in *Il Fallimento*, n. 2/2000, 142.

● La facoltà del curatore fallimentare di sciogliersi dal contratto preliminare di vendita stipulato dal fallito e non ancora eseguito (art. 72 L.F.) può essere esercitata per la prima volta nel grado di appello del giudizio instaurato, ex art. 2932 c.c., dal promissario acquirente, anche mediante dichiarazione formulata nella comparsa conclusionale, atteso che il limite per la proposizione delle eccezioni in senso proprio, costituito dall'udienza di precisazione delle conclusioni non assume rilevanza al compimento di atti che (come nella specie) costituiscano esercizio di un potere sostanziale.

Cass. 1° ottobre 1999, Sez. I, n. 10859, in *Famiglia e Diritto*, n. 1/2000, 79.

● La costituzione del fondo patrimoniale prevista dall'art. 167 c.c., che comporta un limite di disponibilità di determinati beni con vincolo di destinazione, per fronteggiare i bisogni della famiglia, va compresa tra le convenzioni matrimoniali e pertanto è soggetta alle disposizioni dell'art. 162 c.c. che, per l'opponibilità ai terzi del vincolo, impone l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell'art. 2647 c.c., resta degradata a semplice pubblicità notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile; pertanto la costituzione del fondo, effettuata dall'imprenditore poi fallito, trascritta prima del fallimento ma annotata successivamente è inopponibile alla massa.

Cass. 5 novembre 1999, Sez. I, n. 12318, in *Guida al diritto*, n. 10, del 18 marzo 2000, 59.

● L'art. 56 della legge fallimentare non pone alcun limite alla compensabilità dei debiti verso il fallito-creditore, che non sia la semplice anteriorità al fallimento del fatto genetico della situazione giuridica estintiva delle obbligazioni contrapposte. Pertanto, la compensazione fallimentare è applicabile non solo quando il credito del terzo non sia ancora scaduto alla data della dichiarazione di fallimento, ma anche quando tale scadenza riguardi il credito del fallito.

DIRITTO BANCARIO

Cass., 30 giugno 1999 – 15 gennaio 2000, Sez. I, n. 422, in Guida al diritto, n. 10, del 26 febbraio 2000, 60.

● A norma dell'art. 1835 c.c., in tema di **libretto di deposito a risparmio** fanno **piena prova**, nei rapporti tra banca e depositante, esclusivamente le annotazioni sul libretto firmate da impiegato che appaia addetto al servizio. Ne segue pertanto che ove facciano difetto tali sottoscrizioni e la banca assuma di aver restituito le somme depositate, è onere della banca stessa dare la prova di disposizioni, date dal cliente, per la restituzione. Né è ancora sufficiente per superare tale onere probatorio, la circostanza che il depositante abbia espressamente ammesso – nella citazione introduttiva – di essersi accordato con un impiegato infedele dell'istituto di credito convenuto perché investisse in azioni il saldo di tale libretto di risparmio, previo ritiro, da parte di questi, dell'importo risultante a credito.

CONTRATTI

Cass. 25 marzo 1999, Sez. III, n. 2821, in I Contratti, n. 2/2000, 162.

● In tema di **factoring** è opponibile al factor-cessionario, da parte del debitore ceduto la **risoluzione per inadempimento**, a norma dell'art. 1662, 2° comma, c.c., avente efficacia *ex tunc*. Nel caso di specie la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata che aveva affermato, in termini generali, il principio dell' inopponibilità della risoluzione del contratto di appalto al cessionario di crediti inerenti a tale rapporto allorché quest' ultimo si sia estinto successivamente alla conoscenza o all'accettazione della cessione da parte del ceduto.

PROCEDIMENTO CIVILE

Cass., 25 ottobre 1999, Sez. I, n. 119673, in Guida al Diritto n. 6, del 19 febbraio 2000, 69.

● Al ricorso straordinario per cassazione avverso il **provvedimento reso in sede di reclamo del decreto del Giudice Delegato** non si applica la **sospensione feriale** dei termini.

Cass. , 7 dicembre 1999, Sez. III, n. 13735, in Guida al Diritto n. 5, del 12 febbraio 2000, 79.

● Ai fini della validità della **notificazione eseguita mediante consegna dell' atto a persona addetta alla casa del destinatario**, anche se non è richiesta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra consegnatario dell' atto e destinatario della notificazione, è tuttavia necessario che tra l' uno e l' altro sussista un qualsiasi particolare rapporto tale da far presumere che il primo porterà a conoscenza del secondo l' atto ricevuto

Cass., 1 febbraio 2000, Sez. I, n. 1098, in Guida al Diritto, n. 10, del 18 marzo 2000, 60.

● L'art. 326, comma 1, c.p.c. ricollega il **termine breve di impugnazione** non già alla conoscenza sia pure legale, della sentenza, ma al compimento di una formale attività acceleratoria e sollecitatoria, data dalla **notificazione della sentenza** effettuata nelle forme tipiche del processo di cognizione al **procuratore costituito della controparte**, secondo la previsione degli art. 170 e 285 del codice di procedura civile. Se la notificazione è eseguita in forma diversa, e in particolare alla controparte personalmente, essa non vale a far decorrere il termine breve per l'impugnazione non soltanto nei confronti del notificato, ma anche nei confronti del notificante, rispetto al quale non può invocarsi il principio che la parte non può far valere la nullità cui essa stessa ha dato causa, atteso che la notificazione al domicilio reale del soccombente anziché al procuratore costituito non è, per questo solo fatto, inficiata da alcuna nullità, ma realizza soltanto una forma diversa di notificazione rispetto a quella

prevista dagli art. 285 e 170 c.p.c., inidonea a far decorrere il termine di impugnazione, ma pienamente valida in sé ed efficace ad altri fini (nella specie la Suprema Corte ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva dichiarato inammissibile perché tardivo l'appello ritenendo che la notifica della sentenza al domicilio reale del soccombente fosse idonea a far decorrere il termine per la proposizione dell'appello nei confronti del notificante).

I redattori di Iusletter esaminano e selezionano periodicamente tutta la giurisprudenza pubblicata dalle riviste che compongono l'emeroteca di studio, e, in particolare, dal "Massimario del Foro italiano". Tutto il materiale cui si fa riferimento (compreso quello dottrinale) è quindi disponibile per chi ne avesse bisogno, e può essere richiesto direttamente a Luciana Cipolla (e-mail l.cipolla@lascalaw.com).

K K K

OSSERVATORIO ANATOCISMO

A) LA DELIBERA CICR

Come già anticipato nella sezione dedicata alle attualità normative, qui di seguito pubblichiamo il TESTO DELLA DELIBERA CICR DEL 9 FEBBRAIO 2000 con un breve commento.

K K K

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Nelle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito poste in essere dalle banche e dagli intermediari finanziari, gli interessi possono produrre a loro volta interessi secondo le modalità ed i criteri indicati negli articoli che seguono.

La delibera del CICR fissa, quale proprio ambito di applicazione, le operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito poste in essere **da banche e da intermediari finanziari**.

E' stata così ampliata la portata dell'art. 25 D. Lgs. 342/99, secondo il quale il CICR avrebbe dovuto dettare le modalità ed i criteri per la produzione di interessi sugli interessi esclusivamente nell'ambito di operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria .

In proposito si osserva che, al di là di quelle che possono essere le perplessità in merito alla possibilità per un organo amministrativo, quale il CICR, di estendere il dettato di una norma legislativa con una sorta di sua interpretazione autentica, non pare dubbio che, allo stato, **la nuova disciplina dettata in materia di anatocismo si applichi sia alle banche che agli intermediari finanziari (tra cui le società di factoring)**, nei confronti dei quali non è mai stato possibile neppure ipotizzare una forma di anatocismo diversa da quella prevista dall'art. 1283 c.c., stante la pacifica assenza di un uso normativo in questo senso.

Dalla data di entrata in vigore della delibera CICR (fissata, come si vedrà, per il **22 aprile 2000**) la nuova disciplina si applicherà così a tutti i contratti posti in essere da banche e da intermediari finanziari **senza alcuna distinzione**, è utile sottolinearlo, **tra contratti stipulati con i consumatori ovvero con**

professionisti.

Ciò in quanto la nuova disciplina, figlia della legge sulla trasparenza, non ha come scopo quello di tutelare i consumatori ma è destinata a disciplinare tutti i rapporti intrattenuti con la clientela bancaria genericamente intesa.

Peraltro, sotto un diverso profilo, si osserva che, nei contratti stipulati con i consumatori, **né le clausole contenute nei nuovi contratti né le clausole con le quali i vecchi contratti verranno adeguati ai principi dettati dal CICR potranno essere considerate clausole vessatorie, atteso che, ai sensi dell'art. 1469ter, terzo comma, non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che siano riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali.**

* * *

Art. 2

Conto corrente

- 1. Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con la periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità.**
- 2. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.**
- 3. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.**

Per quanto concerne le **operazioni in conto corrente** (dando come dato pacifico che la rubrica dell'art. 2 "conto corrente" non si riferisca al solo conto corrente di corrispondenza bensì a **tutte le operazioni regolate in conto corrente**) il CICR rimette alla libera contrattazione tra banca e cliente, sia la determinazione del tasso di interesse applicato, sia la periodicità con la quale si procederà all'addebito o all'accredito degli interessi maturati.

L'unico vincolo che viene posto, coerentemente con quanto disposto dall'art. 25 D.Lgs. 342/99, riguarda **la periodicità nel conteggio degli interessi che deve essere identica sia per quelli creditori che per quelli debitori.**

Per quanto riguarda la possibilità di **disciplinare in modo differenziato i conti intestati ai vari clienti**, tale scelta deve ritenersi sicuramente legittima, atteso che il secondo comma dell'articolo in commento afferma espressamente che "**nell'ambito di ogni singolo conto corrente**" deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.

Appare così definitivamente superata la posizione di chi, in sede di interpretazione dell'art. 25 D.Lgs. 342/99, aveva ritenuto fosse obbligatorio per le banche adottare criteri uniformi per tutte le operazioni poste in essere con tutta la clientela: residua invece qualche marginale perplessità in ordine alla **possibilità di disciplinare in modo diverso i conti (attivi e passivi) intestati al medesimo cliente, laddove ciò – non risultando giustificato da alcuna esigenza operativa – possa configurare una pratica abusiva, a fini elusivi della norma.**

Di certo **la capitalizzazione degli interessi è ora ammessa soltanto con riferimento al saldo periodico del conto corrente mentre è esclusa con riferimento al saldo finale risultante allorché si procede alla sostanziale chiusura del conto (anche senza formale risoluzione del contratto di conto corrente), revocando l'apertura di credito e passando a sofferenza il saldo debitore.**

Sul saldo finale, infatti, l'unica forma di capitalizzazione consentita è quella prevista dal successivo articolo 5 (domanda giudiziale e convenzioni posteriori alla scadenza) al cui commento si rinvia.

Sempre con riferimento al saldo finale del conto corrente, merita di essere sottolineata la previsione secondo la quale la produzione di interessi semplici opera soltanto ove contrattualmente stabilito.

* * *

Art. 3
Finanziamenti con piano di rimborso rateale

- 1. Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.*
- 2. Quando il mancato pagamento determina la risoluzione del contratto di finanziamento, l'importo complessivamente dovuto può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di risoluzione. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.*
- 3. Quando il pagamento avviene mediante regolamento in conto corrente si applicano le disposizioni dell'art. 2.*
- 4. Nei contratti che prevedono un periodo di pre-finanziamento, gli interessi maturati alla scadenza di tale periodo, se contrattualmente stabilito, sono cumulabili all'importo da rimborsare secondo il piano di ammortamento.*

L'articolo in esame prevede che nei finanziamenti con rimborsi rateali, **in caso di inadempimento del debitore, sull'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata** (comprensiva di capitale, interessi e spese) maturano solo interessi semplici e solo nell'ipotesi in cui ciò sia contrattualmente previsto.

Su tali interessi infatti **non è consentita alcuna forma di capitalizzazione** se non nei limiti di quanto previsto dal successivo articolo 5, al cui commento si rinvia.

Nello stesso senso, il secondo comma dell'art. 3 dispone che, **in caso di risoluzione del contratto di finanziamento, sull'importo complessivamente dovuto** dal cliente (per capitale, interessi e spese) maturano, se contrattualmente stabilito, **interessi semplici** senza che su tali interessi sia ammessa alcuna forma di capitalizzazione.

Solamente nel caso in cui il **pagamento delle rate avvenga mediante addebito in conto corrente** sarà possibile l'applicazione della (più favorevole) disciplina prevista dall'art. 2 cui si rinvia.

In proposito è comunque opportuno segnalare che il meccanismo in uso presso alcune banche di regolare il pagamento delle rate di mutui ipotecari mediante addebito in conto corrente, costituisce, in realtà, una prassi estremamente pericolosa, atteso che l'addebito della rata in c/c determina la **presunzione di pagato**, anche nell'ipotesi in cui il c/c sia debitore o scoperto, con conseguente perdita della garanzia ipotecaria.

Per quanto riguarda invece i **pre-finanziamenti**, la delibera del CICR prevede che, **al termine del periodo di pre-finanziamento, gli interessi entrino a far parte del finanziamento con conseguente capitalizzazione degli interessi.**

Un ultimo rilievo: il secondo comma dell'art. 3 fa espresso riferimento solo all'ipotesi in cui la risoluzione del contratto sia dipesa dal "mancato pagamento". Ciò, secondo un'interpretazione letterale, dovrebbe indurre a ritenere che, in caso di risoluzione di un contratto di finanziamento, l'importo complessivamente dovuto produca interessi (semplici) in caso di inadempimento del debitore (e non, per esempio, in conseguenza di altre circostanze alle quali è stata contrattualmente connessa una clausola risolutiva espressa, ovvero per fatto della banca) e solo, naturalmente, ove ciò sia stato pattuito per iscritto.

* * *

Art. 4
Operazioni di raccolta

Nelle operazioni di raccolta gli interessi maturati alle scadenze periodiche possono produrre interessi secondo le modalità ed i criteri contrattualmente stabiliti.

* * *

Art. 5

Domanda giudiziale e convenzioni posteriori alla scadenza

Gli interessi scaduti possono produrre interessi, oltre che nelle ipotesi e secondo le modalità di cui ai precedenti articoli, dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla scadenza e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi.

L'articolo in commento, che riproduce in maniera pressoché integrale il contenuto dell'art. 1283 cc, ha come scopo quello di disciplinare il fenomeno dell'anatocismo relativamente alle operazioni poste in essere nell'esercizio di attività bancaria e finanziaria non riconducibili alle fattispecie prese in considerazione dagli articoli 2 e 3 della delibera o per le quali, pur trattandosi di operazioni in conto corrente ovvero di finanziamenti con piano di rimborso rateale, non vi sia stata pattuizione scritta in ordine alla capitalizzazione degli interessi.

La necessità di inserire una clausola generale è dipesa dal fatto che, **per effetto della nuova normativa, la disciplina dell'anatocismo è sottratta all'ambito di applicazione dell'art. 1283 c.c. e trova, per quanto concerne i rapporti intrattenuti da banche ed intermediari finanziari, la propria fonte esclusiva nella normativa secondaria.**

* * *

Art. 6

Trasparenza contrattuale

I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi ed il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto.

Dalla data di entrata in vigore della delibera CICR (i.e. 22 aprile 2000) i contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito dovranno contenere una clausola, approvata per iscritto, contenente una precisa indicazione sia della periodicità della capitalizzazione degli interessi sia del tasso applicato.

Inoltre, nell'ipotesi in cui sia prevista una capitalizzazione infrannuale, nel contratto dovrà essere indicato il valore di tale tasso rapportato però su base annua.

La mancata sottoscrizione di tali clausole ne determina la "inefficacia". Il CICR ha deciso di utilizzare in questa sede la figura dell'inefficacia anziché quella della nullità ma, secondo alcuni Autori, ciò non inciderebbe sulla sostanza trattandosi in ogni caso di invalidità rilevabile d'ufficio, ancorché solo nell'interesse del soggetto tutelato.

* * *

Art. 7

Disposizioni transitorie

1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il

30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio.

2. *Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e comunque non oltre il 31 dicembre 2000.*
3. *Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate esse devono essere approvate dalla clientela.*

L'articolo 7 della delibera disciplina la c.d. fase transitoria, vale a dire la sorte dei **contratti stipulati in epoca anteriore alla data di entrata in vigore della medesima (21 aprile 2000)**. Per tali contratti si **prevede infatti che l'adeguamento ai principi contenuti nella delibera debba avvenire entro il 30 giugno 2000.**

In merito alle modalità dell'adeguamento, queste vengono fissate in maniera difforme a seconda che la modifica si riveli migliorativa o peggiorativa per il cliente: nel primo caso infatti l'adeguamento può avvenire, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e successiva comunicazione scritta delle nuove condizioni da effettuarsi entro il 31 dicembre 2000.

Nel secondo caso invece, vale a dire nell'ipotesi in cui le nuove condizioni siano peggiorative, queste dovranno essere specificamente approvate per iscritto dai singoli clienti.

Sotto il profilo sostanziale, al fine di individuare i criteri in base ai quali valutare se le nuove condizioni siano migliorative o peggiorative rispetto alle precedenti, **non è chiaro se si debba tener conto anche delle spese.**

A titolo esemplificativo, si consideri l'ipotesi di un cliente che passi da una capitalizzazione annuale ad una trimestrale: in questo caso i costi legati alla maggior frequenza con la quale si procede alla chiusura del conto possono incidere ai fini della valutazione del miglioramento o peggioramento delle condizioni?

La questione è dubbia, anche se **l'ABI pare essere orientata nel senso di ritenere le spese escluse da tale ponderazione.**

Per quanto riguarda poi le modalità con le quali deve avvenire l'adeguamento, è lecito ritenere che le banche, **allorché introducano unilateralmente condizioni migliorative, non siano obbligate a procedere all'adeguamento anche mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ma possano decidere soltanto di inviare (nel termine del 30 giugno 2000, però) una comunicazione scritta (meglio se con prova del ricevimento) a ciascun cliente.**

L'adeguamento potrà avvenire o modificando il periodo di capitalizzazione, ovvero ricalcolando il tasso di interesse in modo da sterilizzare i nuovi tempi di capitalizzazione.

Ovviamente per i rapporti già chiusi (laddove per rapporti chiusi si intendono anche le posizioni "girate a sofferenza") il problema di adeguamento ai principi della delibera si pone in termini peculiari.

A noi infatti pare che, trattandosi di crediti relativamente ai quali **la capitalizzazione trimestrale degli interessi – moratori - addebitati costituisce senz'altro "condizione applicata sulla base di contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera in questione"**, essa possa ben spiegare i suoi effetti regolarmente sino al 30/6/2000.

Successivamente, **capitalizzati gli interessi per l'ultima volta alla data suddetta** (salvo il caso della domanda giudiziale successiva, ai sensi del precedente art. 5), **i crediti "sofferenti", adeguandosi alla delibera in questione, produrranno dal 1° luglio 2000 solo interessi semplici.**

Sino ad allora, laddove già non si rinunci senz'altro alla capitalizzazione (come alcuni clienti ci hanno dato istruzioni di fare) nelle domande giudiziali - *in primis* nei ricorsi per decreto ingiuntivo - utilizzeremmo così la seguente formula: "...oltre agli interessi convenzionali di mora dal dovuto al saldo, con capitalizzazione trimestrale sino al 30 giugno 2000".

Per il resto è ovvio che, attesa la previsione cogente di cui all' art. 2, n. 3, della Delibera in questione, e non trattandosi di "nuove condizioni contrattuali", le formalità di adeguamento per i crediti in sofferenza

non dovrebbero certo comportare la necessità di una comunicazione al debitore e sulla G.U. che segnali la futura inapplicabilità delle vecchie previsioni in tema di anatocismo degli interessi moratori.

* * *

Art. 8 **Entrata in vigore**

La presente delibera entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La data di entrata in vigore della delibera è quindi fissata per il 22 aprile 2000.

* * *

B) NOVITA' GIURISPRUDENZIALI

Per quanto riguarda le novità giurisprudenziali si segnala la **sentenza del 17 dicembre 1999**, tuttora inedita, con la quale la I Sezione del **Tribunale di Palermo** rigettando un'opposizione a decreto ingiuntivo in materia di capitalizzazione trimestrale degli interessi, **contesta la fondatezza delle argomentazioni** (riprese dalla difesa del debitore) **sulla base delle quali altri magistrati hanno rimesso la questione alla Corte Costituzionale** (cfr. lo scorso numero di IUSLETTER).

In particolare il giudice palermitano, **in merito alla asserita "irrazionalità"** dell' art. 25 D.Lgs. 342/99, nella parte in cui esclude che la sanzione della inefficacia della clausola di capitalizzazione trimestrale introdotta possa valere per le clausole contrattuali contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera del CICR, osserva che la norma in oggetto ha adottato un meccanismo simile a quello a suo tempo introdotto in tema di fideiussione omnibus nella legge n. 154/92.

Con riferimento a quest'ultima la Corte Costituzionale, condividendo la tesi della Presidenza del Consiglio dei Ministri secondo la quale non era idoneo a vulnerare l'art. 3 della Costituzione la diversa valutazione nel tempo, da parte del legislatore, di un medesimo fatto o comportamento, ha chiarito che *"la diversità di disciplina tra fideiussioni prestate prima o dopo l'entrata in vigore della legge n. 154/92 non configura alcuna ingiustificata disparità di trattamento di situazioni identiche, ma rispecchia piuttosto la diversa qualificazione degli atti, nel tempo da parte del legislatore, il quale nel dettare una nuova regola attinente ad un requisito del contratto, non travolge gli obblighi già sorti in base alla normativa precedente* (Corte Costituzionale, 27 giugno 1997, n. 204).

D'altro canto la circostanza che il terzo comma dell'art. 25 abbia retroattivamente sancito la piena validità delle clausole negoziali anteriormente concordate e vigenti tra le parti sino alla delibera del CICR non appare nemmeno irragionevole, bastando rammentare che l'irretroattività nel nostro ordinamento ha valore costituzionale solo in materia penale.

E' evidente inoltre, prosegue il Tribunale di Palermo, che la scelta del legislatore finiva col trovare legittimazione nel diritto vivente rappresentato da una giurisprudenza di legittimità monoliticamente orientata sino a tutto il 1998 a riconoscere piena efficacia al sistema di capitalizzazione trimestrale in favore degli istituti di credito recepito nei contratti bancari e da una giurisprudenza di merito che, salvo rarissime eccezioni, non si era mai discostata dagli orientamenti resi dalla Suprema Corte.

Proprio questo diritto vivente impedisce di ritenere che il legislatore abbia dato vita ad un sistema sperequato in danno del cliente medio, che fino a tutto il 1998 non poteva ragionevolmente e seriamente immaginare di ottenere giudizialmente la declaratoria di nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi a suo tempo accettata e quindi di andare esente dal pagamento degli interessi convenzionali trimestralmente addebitati.

Anche in merito **all'eccezione di eccesso di delega in cui sarebbe incorso il legislatore**, il giudice palermitano, dopo aver compiuto una attenta analisi relativa ai principi che hanno ispirato, da un lato, la

legge comunitaria per l'anno 1991 (con la quale il legislatore secondario è stato autorizzato ad apportare modifiche e correzioni al sistema normativo bancario italiano) e, dall'altro, l'introduzione della disciplina dell'anatocismo nel D.Lgs. 342/99, dichiara la manifesta infondatezza dell'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 25 del suddetto decreto.

In senso contrario alla citata sentenza si pongono due ordinanze del Tribunale di Benevento pronunciate, rispettivamente, in data 9 dicembre 1999 e 21 ottobre 1999, e un' altra ordinanza del Tribunale di Lecce del 29 ottobre 1999 (che si aggiunge a quella emessa in data 21 ottobre 1999, cfr. Iusletter n. 1, pag. 9) con le quali è stata rimessa alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 D.Lgs. 342/99 in relazione agli articoli 3 (atteso che il citato articolo 25 introdurrebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra coloro che in passato hanno contrattato con banche, i quali in forza della innovazione legislativa non potrebbero avvalersi della nullità consequenziale al divieto dell'art. 1283 c.c., tuttora vigente e coloro che invece hanno sottoscritto clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi con soggetti rispetto ai quali non trova applicazione il T.U.B.), 24 (in quanto il citato art. 25 limiterebbe il diritto di agire in giudizio a tutela di diritti lesi da violazioni di norme imperative quale l'art. 1283 c.c.) e 77 (in quanto il governo avrebbe sarebbe andato oltre rispetto a quanto delegatogli dalle Camere con le leggi n. 142/92 e 128/98) della Costituzione.

* * *

Sul punto, in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale, ci limitiamo a ribadire (rimandando ad un ulteriore futuro approfondimento) che, nell'ipotesi in cui effettivamente la Corte Costituzionale dichiarasse la illegittimità dell'art. 25 D.Lgs. 342/99, travolgendo così anche la delibera del CICR, la difesa dell'anatocismo bancario dovrà trovare fondamento, prima ancora che nell'asserita esistenza dell'uso normativo, nella dimostrazione che, in realtà, **con riferimento al conto corrente bancario, non si può parlare di anatocismo in senso proprio.**

Ciò in quanto la capitalizzazione periodica degli interessi sarebbe connaturata alla struttura del c/c bancario, laddove – **chiudendosi il conto trimestralmente** (come recitano i modelli contrattuali in uso) - **il saldo del trimestre precedente (comprensivo di capitale, interessi, spese e commissioni) costituisce la prima rimessa del nuovo periodo nel caso in cui il suo pagamento non venga richiesto dalla banca (in caso di saldo passivo) o dal cliente (in caso di saldo attivo).**

K K K

LO SAPEVATE CHE ...

● Si accorceranno i tempi di emissione dei decreti ingiuntivi richiesti al Tribunale di Milano ?

Nello scorso autunno lo Studio aveva organizzato – tra i suoi clienti bancari – l'invio di una richiesta, identica ma indirizzata personalmente da ciascuno di essi al nuovo Presidente del Tribunale Civile di Milano, che richiedeva il ripristino di quella formazione ristretta di magistrati che già un tempo curava in via esclusiva l'esame dei ricorsi per decreto ingiuntivo presentati dagli istituti di credito e dalle società par bancarie.

Ciò con evidente vantaggio sia per tempi di emissione che per conformità giurisprudenziale.

E così avevamo consegnato al Presidente una quindicina di appelli in tal senso.

Esigenze però di "equa distribuzione" tra tutti i magistrati del Tribunale (ivi compresi quelli provenienti dall'ex Pretura) del carico di lavoro hanno sinora impedito il ritorno ad una prassi più razionale.

I ricorsi vengono così ripartiti tra circa 150 magistrati, i quali spesso e volentieri provvedono diversamente (soprattutto in tema di provvisoria esecutorietà, ritenendo più o meno sussistente il “pericolo nel ritardo” a seconda dei suoi diversi indizi).

Né può beneficiarne la rapidità di emissione, già pregiudicata nel capoluogo lombardo dalle difficoltà logistiche della Cancelleria Centrale Civile.

E così mentre a Vicenza il decreto si ottiene in due o tre giorni (spesso in uno!) e anche a Torino registriamo tempi strettissimi, a Milano si sfiorano ... i due mesi.

Nei giorni scorsi il Dott. Minori, dirigente della Cancelleria Centrale Civile, ci ha però segnalato che la messa in opera di nuove postazioni informatiche consentirà il dimezzamento di quei tempi.

E' però ovvio che, se non si pone mano a quelle soluzioni razionali che sin d' ora – e a parità di organici – possono cambiare veramente le cose, la situazione resterà incomparabile con quella delle sedi più efficienti.

● **Un' altra sezione a Milano per le revocatorie fallimentari.**

Da qualche settimana le cause di revocatoria fallimentare che vengono iscritte a ruolo presso il Tribunale di Milano non sono più assegnate ai giudici della stessa sezione fallimentare, ma alla 11° Sezione Civile.

Si è infatti voluto introdurre un meccanismo che, nella sostanza, è teso ad evitare che decida della causa un magistrato che, quotidianamente, forma collegio con il collega che (nella sua veste di Giudice Delegato) ha autorizzato il curatore a proporre l' azione.

L' innovazione, sotto questo profilo, appare sicuramente ispirata al rispetto, anche sostanziale, del criterio di “terzietà”.

Sarà poi interessante capire come l' 11° Sezione, finora in tutt' altre faccende affaccendata, saprà rispondere all' esigenza di specializzarsi rapidamente e, concretamente, che tipo di orientamento assumerà con riguardo alle varie controversie giurisprudenziali e dottrinarie in materie (di alcune delle quali trattiamo in altra parte di questo numero di IUSLETTER).

Vedremo e ve ne daremo conto.

● **“Decretoscopio”**

Il servizio di cui davamo conto nello scorso numero di IUSLETTER continua ad esser **aggiornato** quindicinalmente.

Lo Studio ha quindi provveduto allo screening ed all' inserimento nell' apposito *data base* di tutti i decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Milano **sino al 15/3/2000** (e a far data dal 1°/1/1999).

Naturalmente la consultazione è a disposizione di tutti i clienti dello Studio, indipendentemente dal conferimento di uno specifico incarico nei confronti del soggetto segnalato.

Ricordiamo che per accedere al servizio occorre rivolgersi, per accordi preliminari a Giuseppe La Scala (g.lascale@lascalaw.com) e, per l'indagine sul *data base*, a Lucia Magni (l.magni@lascalaw.com).

● **Sofferenze bancarie**

Diecimila miliardi di sofferenze in meno per il sistema bancario italiano che, a fine dicembre 1999, registrava partite inesigibili per 60.102 miliardi contro i 70.192 miliardi registrati nel 1998.

Il dato lordo 1999 è sceso a 114.575 miliardi rispetto ai 122.630 miliardi di fine 1998.

● **Mutui casa su Internet**

In questi giorni la Microsoft ha annunciato la nascita di HomeAdvisor Technology, una società specializzata nella vendita di mutui casa su Internet, al cui capitale partecipano alcune tra le maggiori banche internazionali.

Scopo dei soci è quello di conquistare la leadership nel mercato dei mutui online tagliando drasticamente i tempi di approvazione di un prestito (che passerebbero a 10 giorni) ed i costi a carico dei

contraenti che, secondo le prime stime, dovrebbero risparmiare circa 4 milioni di lire nel costo dell'iter che va dalla presentazione della domanda all'erogazione del mutuo.

● **Posta prioritaria**

E' stato esteso il servizio di posta prioritaria alla corrispondenza indirizzata ai paesi non aderenti allo "Spazio economico europeo": le tariffe di posta ordinaria e di posta prioritaria per gli invii verso tutti i paesi europei e del bacino mediterraneo diventano perciò uguali a quelle in vigore per l'Italia.

Per semplificare la struttura delle tariffe postali internazionali è stato ridotto il numero degli scaglioni di peso (che passano da 7 a 5) e delle aree geografiche di destinazione che identificano i gruppi tariffari (che passano da 5 a 3).

I tempi di recapito della posta internazionale, naturalmente, non dipendono solo dalle Poste italiane, che ha la responsabilità del percorso sul territorio nazionale. L'impegno delle Poste italiane è quello di far arrivare le lettere alle aziende postali degli altri paesi nei tempi prefissati.

Per la posta prioritaria internazionale dovrà essere recapitato entro 3 giorni almeno l'85% degli invii indirizzati in Europa, entro 4-5 giorni quelli per il bacino del Mediterraneo, in 5-6 giorni quello per il Nordamerica, in 7-8 giorni per il Centro e Sudamerica, Asia e Oceania, e in 8-9 giorni quelli per l'Africa.

● **Conto corrente a nudo**

Sono stati definitivamente approvati i modelli di questionario con i quali gli uffici dell'amministrazione finanziaria, la Guardia di Finanza ed il Secit possono chiedere alle banche ed alle Poste ulteriori dati, notizie e documenti di carattere specifico relativi a conti e alle posizioni dei contribuenti.

Due sono i modelli (allegati al dm 9 dicembre 1999, in G.U. n. 33 del 10 febbraio 2000) che consentiranno l'accesso ai conti correnti ed ai depositi dei contribuenti sottoposti a verifiche, l'uno per gli istituti di credito e l'altro per le Poste.

Il questionario potrà essere presentato dagli uffici finanziari che, avendo già iniziato un'azione di accertamento, otterranno il via libera alla consultazione dei depositi liberi, dei conti correnti liberi, dei depositi vincolati, dei conti correnti vincolati, dei buoni fruttiferi, dei depositi e dei conti correnti liberi e vincolati in valuta, i dati relativi ai rapporti in titoli e altri valori.

COSE NOSTRE

Nuove dallo studio

Il 24 febbraio scorso si è tenuta a Milano, alla presenza di tutti i soci, i collaboratori e i dipendenti dello Studio l' **assemblea generale di inizio anno**.

Giuseppe La Scala, Marco Pesenti e Piero Spirandelli hanno presentato i conti del 1999, illustrato i più significativi dati di bilancio e hanno spiegato quali sono i risultati che vorremmo raggiungere nel 2000 in termini di maggiore efficienza e maggiore qualità.

Il 27 marzo prossimo il board dei soci, allargato ai responsabili dei vari team, discuterà ed assegnerà i vari obiettivi gruppo per gruppo e, naturalmente, gli incentivi connessi.

* * *

L' assemblea è stata anche l' occasione per presentare gli ultimi "acquisti" dello Studio (ambedue assegnati alla sede di Milano).

La Dottoressa **Rossella Federico** collaborerà con Marzia Carcano nel gruppo coordinato da Paola Guidi e che, finché Paola sarà in maternità, resterà sotto la responsabilità di Daniela Calvano.

Rossella è nata ad Alessandria nel 1972 e si è laureata all' Università degli Studi di Milano nel 1997.

Prima di iniziare il suo rapporto con il nostro Studio ha collaborato per due anni con un altro studio legale milanese.

Il Dottor **Giuseppe Caputi**, sostituirà invece Simona Daminelli (che passa per il momento al gruppo coordinato da Sabrina Lembo) nella cura delle cancellerie esterne.

Esaurito il “back-office”, la sua pratica professionale sarà coordinata, per il resto della giornata, da Antonio Rusinenti.

Giuseppe è nato a Potenza nel 1971, si è laureato all’ Università La Sapienza di Roma e, prima di approdare ai lidi milanesi, ha iniziato la sua pratica in uno studio legale di Potenza.

Con Christian Faggella esiliato a Zurigo fino al giugno prossimo (e che non è ancora riuscito ad esordire nei Grasshoppers) Giuseppe si è impadronito della maglia di solitario attaccante nella squadra di calcio dello Studio (schema rigorosamente ad una sola punta: primo non prenderle).

Andrea Taccone ha superato, il 25 febbraio scorso, anche gli esami orali ed è diventato Avvocato.

Dopo l’ aspettativa concessagli per motivi di studio, ha “ripreso servizio” il 1° marzo scorso, nel team che era già composto da Lucia Magni e Elisabetta Barzaghi

Ad Andrea vanno i più calorosi complimenti di tutto lo Studio, che schiera così il suo 15° avvocato.

* * *

L’8 marzo è’ nata la bambina di **Paola Guidi**.

Si chiama Anna e, come la mamma, sta benissimo.

A Paola e Marco Bedin (principe consorte) l’abbraccio di tutto lo Studio.

Ad Anna il più sorridente benvenuto !

BIBLIOTECA DI STUDIO

NUOVI ACQUISTI

- S. AMOROSINO – F. CAPRIGLIONE, *Le fondazioni bancarie - dalla L. n. 218/90 al D. Lgs. n. 153/99*, Padova, CEDAM, 1999.
- L. CARESTIA, *Il nuovo libro della revocatoria per le banche*, Rovereto, ISBA, 1999.
- L. PANZANI, *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, Torino, UTET, 2000.
- A. MAFFEI ALBERTI, *Commentario breve alla Legge Fallimentare*, A CURA DI g. Cian e A. Trabucchi, Padova, CEDAM, 2000.
- G. CHINE’ – M. LASCIALFARI – F. A. MAGNI, *Le garanzie rafforzate del credito*, Torino, UTET, 2000.
- E. ANDREOLI, *La transazione nella prassi interna ed internazionale*, Padova, CEDAM, 1999.
- V. DI GREGORIO, *La valutazione equitativa del danno*, Collana diretta da F. Galgano, Padova CEDAM, 1999.
- F. BACCHINI, *Le nuove forme speciali di vendita ed il franchising*, Padova, CEDAM, 1999.
- R. CLARIZIA, *I contratti nuovi – Factoring, Locazione finanziaria*, Torino, Giappichelli, 1999.
- G. MANZINI, *Le operazioni sul capitale sociale*, Collana diretta da F. Galgano, Padova, CEDAM, 2000.
- G. ZICCARDI, *Il diritto in internet*, Modena, Mucchi Editore, 1999.
- E. TOSI, *I problemi giuridici di Internet*, Milano, Giuffré, 1999.

In questo numero, la selezione delle riviste è aggiornata a:

Banca Borsa e Titoli di Credito: nn. 1/2000;
Contratto e impresa: n. 3/99;
Contratto e impresa / Europa: n. 1/99;
Corriere Giuridico: n. 2/00;
Diritto dell'informazione e dell'informatica: nov- dic 1999;
Diritto e pratica delle società: n. 1/00;
Famiglia e diritto: n.1/00;
Giurisprudenza Commerciale: nov-dic 1999;
Giurisprudenza Milanese: n. 3/00;
Giustizia a Milano: n. 12/99;
Guida al diritto – Il sole 24 ore: n. 10/00;
I Contratti: n. 2/00;
Il Fallimento: n. 3/00;
Il Foro Italiano: n. 1/00;
Massimario del Foro Italiano. n. 11/99;
Nuova Giur. Civ. Comm.: n. 5/99.

IUSLETTER

é una testata - in corso di registrazione - di proprietà dell' Associazione Professionale

**LA SCALA VENTURA PESENTI SPIRANDELLI FAISSOLA GUIDI FAGGELLA & ASSOCIATI
STUDIO LEGALE**

MILANO 20123, Corso Magenta, 42 - TEL. 02/48007165 - FAX 02/48011624 - milano@lascalaw.com

TORINO 10143, Via Beaumont, 2 - TEL. 011/489418 - FAX 011/4371068 - torino@lascalaw.com

VICENZA 36100, Contrà Do Rode, 14 - TEL. 0444/541689 - FAX 0444/546778 - vicenza@lascalaw.com

PADOVA 35131, Via Niccolò Tommaseo, 70/D - TEL. 049/661780 - padova@lascalaw.com

Viene distribuita gratuitamente ai clienti dello studio. E' curata e redatta da Luciana Cipolla (l.cipolla@lascalaw.com) e Mara Beretta (m.beretta@lascalaw.com) alle quali ci si può direttamente rivolgere per riceverla (anche via e-mail), per ottenere copia di tutto il materiale citato e per ogni relativo approfondimento

Questo numero è stato chiuso il giorno 21 marzo 2000.